



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ  
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Provincia di Lecce**

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica  
*ambiente@cert.provincia.le.it*

p.c.

**Comune di Ugento**

*protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it*

**Comune di Casarano**

*comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it*

**Comune di Taurisano**

*protocollo@comune.taurisano.le.it*

**Comune di Ruffano**

*segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it*

**SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto**

*sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it*

**Regione Puglia**

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale  
*upa.lecce@pec.rupar.puglia.it*

**Arpa Puglia**

Dipartimento Provinciale  
*dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**Oggetto:** **Altea Independent Power Producer Srl.** D.Lgs n. 152/2006, L.R. n.26/2022. Verifica di assoggettabilità a VIA inerente al “Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza in immissione pari a 18,125 Mwp integrato con sistema di accumulo (BESS) da 6,43 MW da realizzarsi nei comuni di Ugento, Casarano, Taurisano, Ruffano”.

*Contributo istruttorio*

Con riferimento alla nota prot. n. 42175 del 17.10.2025 con cui il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ha inviato gli Enti a trasmettere osservazioni e contributi istruttori, si comunica quanto segue.

Con nota prot. n. 0642677 del 14.11.2026 sono state richieste integrazioni, fornite all'indirizzo al link dedicato: <https://www.provincia.le.it/ver ASSOQA ALTEA UGENTO> nella cartella "21.01.2026\_integrazioni gennaio 2026".

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: [sezione.paesaggio@regione.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@regione.puglia.it); [g.ferri@regione.puglia.it](mailto:g.ferri@regione.puglia.it);

pec: [sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Pagina 1 di 21

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.28465 del 26-05-2026 - Arrivo

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0289595/2026 del 25/05/2026
A00_RP - Classe: 12.12
Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri



**(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)**

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato da 18,125 MWp, denominato "Ugento" e integrato con un sistema di accumulo (BESS) da 6,43 MW, il cui campo fotovoltaico si localizza esclusivamente nel territorio comunale di Ugento, mentre le relative opere di connessione alla rete si sviluppano anche nei territori comunali di Casarano, Taurisano e Ruffano. L'area dell'impianto agrivoltaico, localizzata a 56 m s.l.m., si sviluppa su una superficie complessiva di circa 266.500 mq (circa 26,65 ha) ed è situata a una distanza di circa 0,960 km dal centro abitato di Melissano e a circa 2,1 km dal centro di Ugento. Suddivisa fisicamente in due aree, a nord ed a sud della *Strada Vicinale Coloni Tursi*, l'area è operativamente ripartita in quattro tessere funzionali denominate T1, T2.1, T2.2 e T3. L'impianto risulta accessibile dalla SP 206 Melissano-Ugento e più direttamente dalla Strada vicinale; sono previsti 6 varchi d'ingresso, uno posizionato nell'area a nord e i restanti nell'area a sud. Dette aree sono identificate al NCT del Comune di Ugento al fg. 10 (p.lle 45, 60, 61, 82, 83, 84) e al fg. 18 (p.lle 5, 15, 18, 28, 29, 30, 31, 39, 44, 144, 145). Il sistema di accumulo BESS e le infrastrutture elettriche principali sono localizzati specificamente sulla p.lla 5 del fg. 18.




Fig. 1. Stralcio del layout. Elaborato. Tav.20 - Opere di mitigazione



Lo strumento urbanistico vigente (PRG) tipizza l'area di intervento come *Zona E1 - Agricola produttiva normale* e la parte ricadente lungo la SP 206 come *fascia di rispetto stradale*. Il proponente afferma che attualmente: *"In base a quanto verificato direttamente in campo durante il sopralluogo svoltosi in data 13.01.2025, l'area in esame risulta investita a seminativo"*. Si rileva, anche dalla cartografia Corine Land Cover 2018, che gran parte delle particelle erano interessate da oliveti; oggi la superficie risulta priva di colture arboree a causa del disseccamento da xylella. Il campo **dell'area a sud avviluppa completamente un complesso masserizio** posto in posizione sopraelevata (2 m più in alto della Strada vicinale) per il quale è stata prevista una viabilità riservata che ne garantisce l'accesso e la fruizione indipendente. In quest'area l'esame diretto **evidenzia la presenza di una diffusa superficie caratterizzata da una macroscopica presenza di roccia affiorante** (fig.2). Tale assetto trova pieno riscontro nell'elaborato *REL.009 - Relazione Geologica*, la quale certifica che: *"L'area di interesse, ricade prevalentemente nella formazione che affiora nella parte Sud dell'area dell'impianto; comunemente figurata da una successione di strati e banchi dolomitici di color grigio-nocciola, subordinatamente biancastri. La formazione è quella dei Calcari di Altamura o di Melissano (Cretaceo Superiore)"*.



Fig. 2. Google Earth Pro. Ortofoto 2025.



La connessione alla Rete Trasmissiva Nazionale (RTN) è prevista mediante un cavidotto interrato a 36 kV con innesto sulla linea a 150 kV "Casarano - Galatina".

Il progetto prevede l'installazione di 16.536 moduli fotovoltaici da 725 Wp installati su 716 strutture del tipo tracker, 5 trasformatori BT/MT, 5 cabine di trasformazione, 1 cabina di consegna AT, 1 cabina di smistamento (o di raccolta) e 2 cabine control room. Sotto il profilo geometrico, i moduli fotovoltaici presentano un'altezza massima di **4,145** m, un'altezza minima da terra di 2,10 m, un interasse di 5,50 m e uno spazio libero tra i pannelli di 3,035 m. Si riporta, a titolo esplicativo della sezione in campo, il "Dettaglio sulla mitigazione" estratto dall'elaborato Tav.20 - Opere di mitigazione (Fig.3), nel quale vengono tuttavia indicate dimensioni difformi rispetto al grafico di riferimento, ovvero quello inserito graficamente all'interno della stessa nota REL.028 - Note di controdeduzione (Fig.4). Rispetto a tale incongruenza, la citata nota di controdeduzioni precisa che "Le dimensioni dei profili dei pannelli sono riportate nell'elaborato 'TAV.016.00\_Disegni delle strutture di sostegno e delle opere di fondazione', al quale si rimanda per maggiori dettagli". Si rileva tuttavia che tale circostanza non ha trovato riscontro nelle verifiche condotte sugli atti del procedimento, in quanto l'elaborato TAV.016.00 richiamato dal proponente non risulterebbe pubblicato in nessuna delle cartelle telematiche disponibili al link dedicato del portale provinciale.




Fig. 3. Stralcio del dettaglio. Elaborato. Tav.20 - Opere di mitigazione.




Fig. 4. Dettaglio. REL.028 - Note di controdeduzione.



La recinzione perimetrale ha un'altezza di 2,50 m ed è costituita da rete metallica con franco orizzontale da 20 cm per il passaggio della microfauna. Lungo il perimetro esterno è prevista una fascia di mitigazione della larghezza di 5 m costituita da biancospino, corbezzolo e prugnolo ovvero *“da essenze tipiche della macchia mediterranea ed autoctone della Puglia e privilegiando le essenze rustiche, nettariifere ed in parte fruttifere”*. L'accesso ai campi è garantito da cancelli carrabili con varco della larghezza di 4,40 m; infine lungo il perimetro è prevista una quantità non definita di pali per l'illuminazione e la videosorveglianza alti circa 3 m.

Il piano colturale prevede l'introduzione di seminativi a sviluppo verticale ridotto, nello specifico cereali come grano e orzo. Ad integrazione dei cereali, il terreno sarà interessato da rotazioni con colture graminacee e foraggiere estensive a basso consumo idrico, con la possibilità di implementare la tecnica della semina su sodo per ridurre il calpestamento del suolo e preservarne la fertilità biologica. La gestione della flora spontanea a ridosso dei pali di sostegno dei tracker avverrà tramite diserbo meccanico interfilare con comuni attrezzi agricoli da frutteto, mentre l'avvio del cantiere di semina interfilare sarà preceduto da un intervento mirato con disseccante totale per azzerare la competizione delle erbe infestanti con i cereali in fase di emersione. L'indirizzo agronomico e di miglioramento fondiario è integrato dallo sviluppo di un'attività complementare di apicoltura stanziale, che prevede il posizionamento di complessive 20 arnie gestite in due gruppi funzionali. Secondo quanto riportato negli elaborati di progetto, tale attività sfrutta la presenza delle fioriture mellifere dei prati a leguminose e della fascia di mitigazione perimetrale ricca di essenze nettariifere autoctone, nell'ottica di generare un incremento della produttività agricola locale attraverso l'impollinazione entomofila.

#### **(DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DEL CONTESTO)**

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR - (elaborati serie 5.11), si rappresenta che l'area di impianto appartiene all'ambito paesaggistico del **Salento delle Serre** e alla relativa figura territoriale **Le serre ioniche**.

Il paesaggio rurale del **Salento delle Serre** è fortemente caratterizzato da un lato dalle formazioni geologiche denominate appunto serre e dall'altro lato dalla struttura insediativa.

Queste due macrostrutture che si dispongono idealmente come forme allungate in direzione nord-sud, grossomodo parallele alle linee di costa, si alternano, **caratterizzando fortemente gli assetti rurali che sono costituiti dal mosaico consociazione tra vigneto, oliveto** (gran parte compromesso della infezione da xylella), **seminativo e pascolo roccioso tipico**.



Nella parte interna dell'ambito la naturalità si è conservata quasi esclusivamente lungo le dorsali delle serre grazie alla maggiore pendenza e alle rocce superficiali che hanno impedito la messa a coltura.

L'insieme dei boschi presenti risulta occupare circa 3300 ha, la superficie dei pascoli in è stimata in 5742 ha, molto limitata è la superficie delle zone umide, circa 200 ha, presenti solo sulla costa ionica. **Quella dei pascoli è la tipologia naturale più estesa e diffusa interessando sia le aree costiere sia la parte interna dell'ambito dove sono sparsi nella matrice ambientale dominante quella agricola olivetata.**

**Soggetto a forte pressione e trasformazione è anche il sistema dei pascoli per la conversione in aree agricole.**

*I paesaggi rurali* che caratterizzano e qualificano il patrimonio agropaesistico sono fondamentalmente gli oliveti delle serre e il **paesaggio del mosaico**. Esso conserva un **ampio patrimonio edilizio storico** corredato da manufatti minori che compongono il paesaggio rurale tradizionale. La coltura prevalente per superficie investita è l'oliveto frammisto ai cereali, orticole e colture industriali. Molto diffuse nell'ambito sono anche le strutture serricole con le coperture in plastica per la produzione di orticole e floricoltura.

Sovente emerge il **degrado e l'abbandono dei sistemi di ville, masserie, casini, pagghiare, muri a secco, testimoni delle relazioni tra città e contado** e della pluralità delle forme dell'insediamento extraurbano nel Salento Meridionale, particolarmente denso.

Tra i prodotti DOP vanno annoverati: l'olio Terra D'Otranto ed il Caciocavallo Silano; fra i DOC, l'Aleatico di Puglia, l'Alezio ed il Matino. Per l'IGT dei vini, abbiamo il Salento oltre all'intera Puglia.

*Dal punto di vista percettivo*, i siti accessibili al pubblico, posti in posizione orografica strategica, dai quali si gode di visuali panoramiche sui paesaggi, i luoghi o gli elementi di pregio dell'ambito sono tra gli altri **le serre che rappresentano dei luoghi privilegiati di fruizione visiva sul territorio circostante.**

Tra gli elementi detrattori delle visuali paesaggistiche del paesaggio sono da considerare le forme di occupazione antropica del paesaggio rurale. Infatti, tra le criticità il PPTR riconosce che la piana coltivata interna è interessata dalla realizzazione di **impianti di fonte energetica rinnovabile**, eolico e fotovoltaico. Dette azioni contribuiscono a frammentare la percezione del mosaico agrario.

#### **(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR)**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i., si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l'impianto considerato nella sua interezza che gli interventi proposti interessano direttamente gli Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) come di seguito indicato:



#### *Struttura idro-geo-morfologica*

- *Beni paesaggistici*: l'impianto non interessa Beni paesaggistici della Struttura idro-geomorfologica;
- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04): il tracciato del cavidotto interrato interferisce con l'**UCP - "Reticolo Idrogeografico della connessione della RER"** in particolare con il **Canale presso Casino d'Elia** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art 43, dalle direttive di cui all'art.44 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR **contrastando con le stesse.**

#### *Struttura ecosistemica e ambientale*

- *Beni paesaggistici*: l'impianto non interessa Beni paesaggistici della Struttura ecosistemica e ambientale;
- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04): il tracciato del cavidotto interrato interferisce con l'**UCP - "Area di rispetto dei boschi"** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art 60, dalle direttive di cui all'art.61 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR.

#### *Struttura antropica e storico - culturale*

- *Beni paesaggistici*: gli interventi non interessano Beni paesaggistici della Struttura antropica e storico - culturale.
- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04): il tracciato del cavidotto interrato interferisce l'**UCP - "Area di rispetto delle Testimonianze della stratificazione insediativa"** in particolare con l'area di rispetto della **Masseria Calò** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art 77, dalle direttive di cui all'art.78 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA del PPTR; il medesimo tracciato interferisce altresì con l'**UCP - "Paesaggi Rurali"** in particolare con il **Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Serre Salentine** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art 77, dalle direttive di cui all'art.78 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 83 delle NTA del PPTR, nonché con l'**UCP - Strade a Valenza Paesaggistica"** in particolare con **SP71LE** e **SP714LE.**

L'impianto e di il tracciato del cavidotto interferiscono con l'**UCP "Coni visuali"** ed in particolare con il cono visuale località **Casarano-Ruffano Cripta del Crocifisso** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR **contrastando con le stesse.**

#### **(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA)**

Il progetto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica, come già evidenziato, deve considerare l'impianto agrovoltaiico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciati dei cavidotti, ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di



nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del **Salento delle Serre**.

Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto agrovoltaico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.11, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:

- 1.3. *Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali;*
2. *Migliorare la qualità ambientale del territorio;*
- 2.7 *Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;*
4. *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;*
5. *Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo;*
- 5.2 *Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;*
- 4.1 *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;*
7. *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- 7.1 *Salvaguardare i grandi scenari, gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche caratterizzanti l'immagine della Puglia;*
- 7.2 *Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi).*

Tra gli Indirizzi, per quanto di interesse, la Scheda d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a:

- *salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi dell'oliveto delle serre, (ii) gli uliveti del Bosco del Belvedere, (iii) i paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo e pascolo roccioso;*
- *tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale;*
- *valorizzare i grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*
- *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda.*

Tra gli Direttive, per quanto di interesse, la Scheda d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a:

- *incentivano l'estensione, il miglioramento e la corretta gestione delle superfici a pascolo roccioso;*
- *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*



- prevedono strumenti di valutazione e di controllo del corretto inserimento nel paesaggio rurale dei progetti infrastrutturali, nel rispetto della giacitura della maglia agricola caratterizzante;
- promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano.
- impediscono modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama.

### **(COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE)**

Con riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'art. 91 delle NTA del PPTR, in relazione alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico e della sua ubicazione, all'interno di un paesaggio rurale caratterizzato dagli elementi costitutivi del paesaggio del **Salento delle Serre**, si rilevano le seguenti criticità.

Preliminarmente occorre precisare che le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile parte prima" del PPTR evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.

Tale forte indirizzo può comunque recedere in caso l'intervento sia stato progettato a valle di una attenta scelta localizzativa e pur comportando consumo di suolo agricolo, premetta una riqualificazione territoriale di aree compromesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

La scelta localizzativa deve tener conto delle tutele individuate dalla pianificazione paesaggistica, dimostrare che **l'intervento di rilevante trasformazione**, quale è quello in oggetto, sia correttamente inserito paesaggisticamente a livello di Ambito o almeno a livello territoriale, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell'impianto – dimensionali, strutturali, formali, di configurazione – al rapporto diretto e indiretto con le tutele più prossime, agli Obiettivi di Qualità, agli Indirizzi ed alle Direttive che il PPTR prevede per l'area interessata.

L'artificializzazione e lo snaturamento del territorio agricolo, può essere superato esclusivamente qualora l'intervento derivi da una scelta localizzativa oculata che favorisca la riqualificazione di aree già compromesse, condizione che non sussiste nella fattispecie in esame.

Nella proposta, come si evince dall'analisi del contesto, si rilevano forti criticità in relazione al rapporto tra l'impianto agrivoltaico e la *Struttura antropica e storico-culturale*; il censimento effettuato sulla stratificazione insediativa denota, nei pressi



dell'impianto, la presenza di elementi della vocazione rurale quali: il **complesso masserizio al centro dell'impianto**, la **Masseria Torsi**, **Masseria Coloni**, **Masseria Fornari** (UCP), **Masseria Quarta**.

Tali manufatti (ad esclusione della masseria Fornari), **ancorché non formalmente individuati come UCP dalle cartografie del PPTR**, rappresentano una testimonianza storica fondamentale della figura territoriale. **In tale contesto**, il layout di progetto avviluppa completamente il complesso masserizio, attestandosi lungo il lato sud-est a una distanza minima di circa soli 30 metri dall'edificio e generando un **effetto recinto che ne recide il legame secolare con il territorio agricolo**. Al riguardo, le previsioni del piano colturale perimetrale, costituito da biancospino, corbezzolo e prùgnulo, risultano del tutto irrilevanti sotto il profilo paesaggistico: la componente **"agri"** ivi proposta non assolve ad alcuno scopo mitigativo percepibile dall'esterno, poiché l'ingombro materico dei pannelli della parte **"voltaica"** è dominante e rende la coltivazione sottostante marginale o invisibile rispetto alla scala industriale dell'intervento.

**In riferimento alle integrazioni depositate a gennaio 2026, si formulano formali rilievi critici all'elaborato REL.017.01 - Relazione paesaggistica con foto-inserimenti, evidenziando come l'analisi condotta nel paragrafo "8.2 Contesti da salvaguardare - Complesso masserizio" risulti parziale, geometricamente alterata e priva di validità scientifica, a partire dallo stravolgimento della viabilità rurale d'accesso. L'antico asse viario di pertinenza, storicamente strutturato in modo ortogonale e perpendicolare rispetto al prospetto principale del complesso edilizio (fig. 5), secondo la tipica morfologia degli accessi monumentali e scenografici delle masserie extraurbane salentine, viene interamente cancellato e ridisegnato parallelamente alla facciata, annullando la storicizzata prospettiva di approccio al sito.**

Questo declassamento della masseria a **nucleo isolato e compresso** in un perimetro tecnologico invasivo, dominato da tracker alti 4,145 metri, determina una severa compromissione della sua attrattività, al punto che per una masseria così confinata e privata del suo legame secolare con il contesto agricolo **nessuno manifesterà più l'interesse economico o culturale a investire in un futuro restauro e rifunzionalizzazione**. Questo irreversibile isolamento è confermato dal fatto che dal primo piano superiore della masseria (struttura a doppia altezza), punto di vista panoramico ed elevato, **la visuale d'orizzonte a 360° sarà interamente occupata da una distesa tecnologica industriale dominante**, del tutto scoperta e non mitigata dalla barriera vegetale.



Fig. 5. Catasto storico di impianto. Dettaglio masseria con viabilità di accesso.

In merito ai *Paesaggi Rurali* la evidente carenza di adeguate foto-simulazioni richieste dalla scrivente nei pressi della masseria denuncia l'**incapacità del progetto di dimostrare la propria compatibilità paesaggistica** con il contesto storico-antropico circostante. A confermare il carattere elusivo delle verifiche concorre, infine, l'unico foto-inserimento prodotto verso Nord (con punto di ripresa localizzato, a nostro parere, in posizione errata nel Key-Plan); il proponente ha infatti utilizzato il muro in primo piano come **scudo visivo artificiale** per ridurre la porzione di campagna visibile e occultare l'impatto frontale delle stringhe, **eliminando del tutto graficamente, nel render *Post Operam*, i moduli fotovoltaici sullo sfondo**, i quali avrebbero dovuto inevitabilmente stagliarsi contro il profilo del cielo, poiché la loro sproporzione dimensionale li porta a sovrastare di ben 1,14 m la sommità della mitigazione verde programmata a 3 m (fig.6).

Nei *Paesaggi Rurali*, in cui una ragnatela di strade collega piccoli centri distanti pochi chilometri l'uno dall'altro, **il territorio è spesso caratterizzato dalla presenza della roccia affiorante**. Qui, unità particellari di modesta dimensione si alternano anche a piccoli pascoli.

In quest'area **il paesaggio del mosaico agrario tradizionale risulta fortemente esaltato**, conservando il **patrimonio edilizio storico nelle sue caratteristiche tipiche attraverso il complesso masserizio** e una **variegata alternanza culturale che storicamente comprendeva l'oliveto** (esistente probabilmente fino al 2022) e il **seminativo**. Tale disegno parcellare è strettamente contornato da **ampie porzioni di roccia affiorante**, la cui presenza è chiaramente comprovata dalle ortofoto satellitari che evidenziano estese



aree pietrose non utilizzate a coltura (fig. 2). Sotto il profilo costruttivo, occorre evidenziare come le dichiarazioni fornite dal proponente all'interno della documentazione progettuale risultino fortemente contraddittorie rispetto alla reale natura geologica del sito.

Infatti, se da un lato nella *REL.020.00\_Relazione Pedoagronomica* si afferma che:

*“Le superfici oggetto di intervento sono già pronte per ospitare i nuovi impianti; non sono necessari interventi di spietramento, modifiche del profilo, livellamento, ..”*

e dall'altro nella *REL.006.00\_Piano di dismissione dell'impianto e ripristino stato dei luoghi* si prevede che le strutture saranno rimosse:

*“... tramite estrazione dal terreno per i pali di fondazione infissi.”*

tali ipotesi progettuali non sono tecnicamente sostenibili. In un contesto caratterizzato da massicci banchi calcari affioranti, l'installazione dei moduli fotovoltaici non potrà in alcun modo basarsi su una semplice infissione dei pali per battitura, bensì imporrà l'uso diffuso di **perforatrici meccaniche**, con conseguente **frantumazione e disgregazione forzata della matrice lapidea** originaria. Tale scenario determina **l'insussistenza tecnica di qualunque ipotesi di ripristino dello stato dei luoghi** al termine del ciclo di vita dell'impianto (prevista per 20-25 anni): l'alterazione meccanica indotta dalle perforazioni, dagli scassi e dalle fondazioni puntuali produce una **de-strutturazione profonda, permanente e irreversibile del banco geologico originario** appartenente ai Calcari di Melissano. Trattandosi di formazioni rocciose naturali non rigenerabili, la futura rimozione delle strutture tecnologiche lascerà nel sottosuolo una trama geometrica di cavità e fratturazioni diffuse, consolidando un **danno morfologico permanente** che nega irrimediabilmente la memoria dei luoghi e la trama identitaria del **Salento delle Serre**.



Fig. 6. REL.017.01 Relazione paesaggistica con foto-inserimenti. Stato Post Operam.



La mera verifica di non interferenza con i BP e/o UCP delle *Componenti culturali insediative* non esclude che le trasformazioni possano pregiudicare gli **obiettivi di qualità paesaggistici, indirizzi e direttive del PPTR**. L'intervento, pur non configurando un'impermeabilizzazione fisica del suolo, ne determina una **parziale sottrazione all'attività agricola** e una **definitiva compromissione della sua valenza paesaggistica** su un'estensione di circa 26,65 ha. L'occupazione pervasiva delle strutture tecnologiche preclude infatti un autentico recupero della compagine rurale storica, stravolgendo i **capisaldi identitari e morfologici** di questo ambito. In tal modo, il suolo cessa di essere elemento costitutivo del paesaggio per ridursi a mero supporto di apparati energetici.

Questa de-strutturazione della matrice rurale non rimane confinata al perimetro fisico dell'intervento, ma si proietta sulla scala vasta del paesaggio, risultando inammissibile rispetto all' **UCP Coni Visuali**, disciplinato, per gli impianti FER, dall'art. 85 co. 4 delle NTA del PPTR.

In merito alle *Componenti dei Valori percettivi* l'impianto produce un'alterazione irreversibile e profondamente incongrua rispetto alla trama identitaria di un paesaggio rurale storicizzato, definito dal minuto mosaico colturale, dalle masserie e dai villaggi della riforma agraria. La criticità di tale impatto emerge se analizzata dai **Luoghi Panoramici Monte Rotondo** (a quota 148 m s.l.m.) e dal luogo panoramico centro del cono visuale della località **Casarano-Ruffano Cripta del Crocifisso** ubicato nel punto più alto della **Serra di Casarano** (a quota 163 m s.l.m.); **l'area di intervento ricade infatti per la maggior parte nella fascia di intervisibilità "B"** (entro i 6 km) e per la restante parte nella fascia "C" (entro i 10 km), individuate e normate dalle Linee guida del PPTR (Elaborato 4.4.1, parte seconda). Al riguardo, la disciplina di tutela esclude per il cono fascia "B" impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kw e per quello in fascia "C" impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kw; prescrivendo tali stringenti limiti dimensionali al fine esplicito di conservare l'immagine identitaria dei paesaggi pugliesi proprio attraverso il controllo rigoroso della visibilità.

L'impostazione analitica seguita dal proponente in merito alla valutazione di tali valori percettivi trova riscontro nelle argomentazioni dedotte all'interno dell'elaborato **REL.028.00 Note di controdeduzione**. In tale sede, la verifica dell'inserimento paesaggistico del sito d'intervento rispetto ai coni visuali viene ricondotta alle perimetrazioni del SIT regionale in materia di aree idonee (**DGR 2122**), operando una sovrapposizione tra la disciplina d'uso delle aree idonee e le specifiche prescrizioni di tutela paesaggistica dei coni di intervisibilità dettate dalle NTA del PPTR. Il proponente argomenta l'ammissibilità della potenza di progetto (pari a 18,125 MWp, a fronte delle citate soglie di salvaguardia stabilite dal Piano in 20 kW e 200 kW) rilevando, in primo luogo, la presenza di altre installazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili limitrofe, assumendo che lo stato di parziale antropizzazione del panorama circostante attenui la significatività dell'impatto; in secondo luogo, viene evidenziata la natura



specifica dell'impianto di tipo agrivoltaico avanzato rispetto al fotovoltaico a terra convenzionale citato nelle linee guida. **Tale impianto argomentativo si limita tuttavia a un mero riscontro di tipo formale, omettendo del tutto una reale ed effettiva valutazione di compatibilità sul paesaggio:** il proponente prescinde dall'analisi analitica delle alterazioni morfologiche indotte sulle componenti storiche, e percettive del sito, eludendo la verifica dell'incidenza visiva concreta dell'opera sulla specifica identità dei luoghi.

Sotto il profilo della percezione a scala vasta la configurazione strutturale dei moduli sollevati su tracker, finalizzata a garantire il passaggio dei mezzi agricoli (2,10 m), determina un incremento dell'ingombro geometrico verticale delle componenti tecnologiche; le **serre rappresentano storicamente dei luoghi privilegiati di fruizione visiva sul territorio circostante**, caratterizzati dall'apertura di ampie visuali panoramiche verso la costa; tuttavia, dalla quota sopraelevata del punto di osservazione della Cripta del Crocifisso e a una distanza media di circa 6 km, l'impianto proposto non è percepito come un elemento puntuale o isolato, bensì come una **superficie orizzontale riflettente equivalente a circa 37 campi da calcio affiancati**.

Questa immensa piastra tecnologica interrompe bruscamente la continuità cromatica e materica della superficie agricola, degli oliveti, dei seminativi e delle macchie spontanee, configurandosi come una macro-macchina industriale che nega nei fatti la funzione di salvaguardia visiva intrinseca alle fasce di intervisibilità. L'intervento degrada così l'immagine identitaria e storicizzata dei luoghi, riducendo il paesaggio tradizionale a mero sfondo passivo asservito a un sito energetico industriale, e **sacrificando l'integrità percettiva del Salento delle Serre a una logica di occupazione territoriale del tutto aliena** alla vocazione agro-culturale e alla memoria storica dei luoghi.

**Anche rispetto alle Componenti dei valori percettivi, il piano colturale e la prevista fascia arborea "con collocazione irregolare degli arbusti" non sortiscono alcun effetto mitigativo reale, rappresentando anzi il punto di maggiore fallimento dell'intera strategia di inserimento paesaggistico.** Sotto il profilo della percezione a scala vasta (6-10 km), la fascia di mitigazione sconta il salto di scala: per l'osservatore localizzato nel punto panoramico del cono visuale, una sottile fascia alberata di 5 m risulta del tutto impercettibile, svanendo di fronte alla massa di 26,65 ha di moduli fotovoltaici. A tale distanza, l'occhio non coglie la cornice verde, ma percepisce esclusivamente la distesa tecnologica specchiante interna: la mitigazione si riduce a un segno che non ha alcuna capacità di bilanciare o ricomporre l'impatto cromatico e materico della massa industriale.

#### **(REQUISITI PROGETTUALI DEI SISTEMI AGROVOLTAICI)**

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrovoltai del MiTE (giugno 2022) definiscono *"Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che*



adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”.

Le Linee Guida partono dall’assunto che l’attività agricola non sia solo un elemento accessorio da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l’impianto proposto, ma un elemento qualificante per la redditività agricola e l’efficienza aziendale. Infatti, esse affermano:

**“Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività. L’autoconsumo dell’energia prodotta tramite l’impianto agrivoltaico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale. Lo stesso PNRR prevede che la misura di investimento dedicata allo sviluppo degli impianti agrivoltaici contribuisca alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica delle aziende coinvolte. L’investimento previsto dal PNRR si pone infatti il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche ambientali. Identificare un obiettivo minimo di autoconsumo per l’energia prodotta dall’impianto agrivoltaico va nel senso di favorire quanto suddetto in ottica premiale.”**

Con riferimento alle caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici:

*“Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:*

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;
- **REQUISITO C:** L’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- **REQUISITO D:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- **REQUISITO E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

*Si ritiene dunque che:*

**Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2.”**



Per quanto riguarda il **Requisito A**, ed in particolare il Requisito A.1, *“Tale condizione si verifica laddove l’area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell’impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021). Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).”*

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$$

**Verifica requisito A**

A)1 Superficie minima per l’attività agricole				Sagricola/Stot TESSERA ≥ 0,7	
Tessera	Stot TESSERA (*)	S <sub>N</sub> TESSERA	S <sub>c</sub> TESSERA (*)	S. agricola TESSERA	S. agricola /Stot TESSERA
	MQ				
Tessera T1	62.879	11.999	6.228	44.652	0,710
Tessera T2	185.698	34.610	18.454	132.634	0,714
	<b>248.577</b>	<b>46.609</b>	<b>24.682</b>	<b>177.286</b>	

Fig. 7. REL.022.00. Verifica requisito A.1)

Dalla tabella si evince che l’area coltivata è pari al 71,31 % valore ottenuto dal rapporto tra la superficie agricola totale 177.286 mq e la superficie totale complessiva pari a 248.577 mq.

Tale quantificazione puramente aritmetica risulta fittizia e priva di reale consistenza agronomica, in quanto assume l’intero spazio interfilare e sottostante i moduli come integralmente idoneo alle lavorazioni meccaniche e alla semina. Al contrario, le risultanze dell’elaborato *REL.009.00 Relazione geologica* e l’esame delle ortofoto satellitari evidenziano la presenza di **estese porzioni pietrose non utilizzate e non utilizzabili a coltura di seminativo** (fig.2). Ne consegue che la mancata sottrazione di tali aree rocciose stabili e improduttive dal computo della superficie agricola utile altera la verifica ministeriale: un ricalcolo vincolato alla reale Superficie Agricola Utilizzata (SAU) effettivamente seminabile determina **la riduzione della percentuale della superficie coltivabile ben al di sotto della soglia minima del 70% richiesta dalle Linee Guida, configurando la non conformità del Requisito A.1 e il conseguente declassamento dell’opera a impianto fotovoltaico a terra convenzionale industriale mascherato.**

A rafforzare l’inconsistenza della proposta, si osserva che non risulta **agli atti alcun formale titolo giuridico, contratto di affitto, fitto d’azienda o formale atto d’obbligo sottoscritto** che vincoli la proprietà o un terzo imprenditore agricolo professionale



all'effettiva esecuzione e **gestione delle colture indicate nel Piano Culturale *post-operam***.

Con riferimento alla tecnologia del sistema "*agrivoltaico*", l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 ha introdotto alla Legge n. 27 del 24.03.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 01.03.2022, il termine agrivoltaico, che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e *sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico*.

Pertanto, la natura agrivoltaica del progetto, che sarebbe dirimente per bilanciare adeguatamente le trasformazioni paesaggistiche e la non completa rispondenza agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale, non è dimostrata. **Il proponente elabora un cambio di paradigma: invece di asservire la produzione energetica all'attività agricola principale delle aziende operanti su dette aree, produce energia non funzionale né alle attività agricole preesistenti tanto meno a quelle di nuovo impianto che risultano residuali, di fatto, vanificando gli obiettivi fissati dalle Linee guida ministeriali.**

**(IMPATTI CUMULATIVI)**

L'analisi cumulativa del contesto territoriale, documentata dalla cartografia di raffronto (Fig. 8), evidenzia una **marcata e diffusa saturazione antropica** determinata dalla stretta adiacenza tra l'impianto in esame (in rosso) e **numerose installazioni fotovoltaiche preesistenti** (in giallo - di cui tre in prossimità), a cui si sommano le estese coperture artificiali in plastica delle limitrofe produzioni orticole e floro-vivaistiche. All'interno di questa matrice fortemente antropizzata, i capisaldi storici e architettonici del paesaggio agrario tradizionale, quali i **complessi masserizi**, subiscono un drastico processo di decontestualizzazione e degrado percettivo, venendo declassati da storici centri di organizzazione e presidio del territorio a **semplici nuclei edilizi superstiti, isolati e letteralmente accerchiati da superfici riflettenti industriali**. A subire questo drastico processo di alterazione sono anche le **antiche ripartizioni terriere e le tessiture parcellari storiche che caratterizzavano il tradizionale mosaico agrario**, i cui tracciati identitari vengono frammentati o del tutto obliterati dall'estendersi dei nuovi recinti tecnologici. La sommatoria di tali interventi, sviluppatasi in assenza di una pianificazione organica e di una visione d'insieme, **annulla la riconoscibilità storica dei luoghi e compromette irreversibilmente la trama identitaria del Salento delle Serre**. Tale scenario configura una **palese violazione delle prescrizioni e degli obiettivi di tutela del PPTR**, il quale impone la salvaguardia delle caratteristiche strutturali e della vocazione del paesaggio agrario rispetto a **dinamiche di industrializzazione forzata** che ne negano la memoria storica e l'integrità morfologica.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)




Fig. 8. Ortofoto con impianti fotovoltaici. In rosso quello in esame, in giallo gli esistenti.

Il proponente ha più volte sostenuto che l'adozione della tecnologia agrivoltaica sia idonea a superare le criticità tipiche del fotovoltaico tradizionale, riducendo l'impatto visivo e paesaggistico a un livello marginale. Di conseguenza, secondo tale tesi, l'intervento non andrebbe assimilato agli impianti convenzionali a terra ai fini della valutazione dell'effetto di cumulo. All'uopo occorre richiamare la sentenza del TAR per la Puglia n. 1144 del 05.11.2024, dove il Collegio ha ritenuto che:

*"...può affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili...".* Aggiunge quindi il Collegio che *"Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dicitquam voluit"*.



Ancora, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8258 dell'11/09/2023, nel respingere l'appello della Regione Puglia per la riforma della Sentenza del TAR Lecce n. 248/2022, con riferimento all'applicazione delle Linee guida del PPTR (riferite agli impianti fotovoltaici) agli impianti agrivoltaici, ha in realtà imposto agli organi regionali di:

*"... operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti [agrivoltaici] con le previsioni del PPTR, attraverso una interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie potessero ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del PPTR".*

Le risultanze analitiche e il quadro giurisprudenziale richiamato conducono a rassegnare l'inevitabile conclusione circa la totale **inammissibilità paesaggistica e tecnica dell'intervento**, evidenziando come il progetto proposto non tenga conto in alcun modo dei criteri di localizzazione e tutela del territorio. Poiché gli impianti agrivoltaici integrano la figura giuridica e strutturale del *genus* fotovoltaico, la componente tecnologica ed energetica dell'opera in esame **non risulta in alcun modo mitigata o compensata** dalla pretesa natura "avanzata" del layout, generando sul territorio la medesima, irreversibile impronta materica, volumetrica e riflettente di un comune impianto industriale. L'intervento, infatti, insiste massivamente su un'area agricola di accertato valore paesaggistico anziché orientarsi verso zone industriali pianificate o territori degradati e già investiti da profondi processi di trasformazione, ponendosi in **palese e insanabile contrasto con gli obiettivi del PPTR** e con i criteri d'inserimento raccomandati dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I".

#### **(COMPATIBILITÀ CON IL D.LGS. n.199/2021)**

Ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 20 lett. c-quater a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici dispone che:

• *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

*[...]*

• *c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)".*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



L'impianto ricade su aree interessate anche dagli UCP che in quanto tali fanno parte dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come individuati ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e) in particolare:

- l'impianto interferisce con l'**UCP - Coni Visuali** fascia "B" e "C" della località **Casarano-Ruffano Cripta del Crocifisso** (fig. 9).




Fig. 9. L'impianto interferisce con l'UCP - Coni Visuali fascia "B" e "C"-art. 85 co. 4 NTA del PPTR.

### **(CONCLUSIONI)**

**L'impianto è un'opera di rilevante trasformazione in contrasto col PPTR che richiede la conservazione dei paesaggi rurali caratterizzanti e gli elementi costitutivi**, al fine di tutelarne l'integrità, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole e impedire trasformazioni territoriali - quali nuovi impianti tecnologici e di produzione energetica - che alterino le relazioni funzionali, storiche, visive e simboliche delle figure territoriali.

**La previsione di realizzare un impianto agrivoltaico rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca perché e foriero di processi degenerativi e pertanto non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR.**

**Il progetto determina una evidente alterazione dell'area interessata, trasformandola radicalmente da area agricola e naturale ad area infrastrutturata, impattando negativamente sul paesaggio del Salentino delle Serre, un contesto sensibile in cui si conserva un ampio patrimonio edilizio storico e naturalistico.**

Considerato che:

- **l'analisi specifica dell'intervento, in relazione alla localizzazione prescelta, dimostra che il progetto non produce alcun miglioramento della qualità**



ambientale, né incrementa la connettività o la biodiversità del sistema regionale. Al contrario, l'opera non riqualifica i paesaggi rurali storici né la loro struttura estetico-percettiva, ma inserisce elementi detrattori che compromettono l'integrità delle relazioni in palese contrasto con gli obiettivi di tutela del mosaico agrario e dei paesaggi storici;

- la verifica della natura agrolvoltaica del progetto ha dimostrato che la superficie da adibire ad attività agricola è inferiore al minimo previsto pari al 70% di quella utile; non sussiste alcuna garanzia di continuità delle attività di coltivazione agricola attesa la diffusa presenza di roccia affiorante ascrivibile alla formazione geologica dei Calcari di Melissano (o di Altamura);
- l'iniziativa non parte da un'azienda agricola, non risulta alcun contratto o forma equivalente, che individui un soggetto disponibile e che regoli i reciproci obblighi nella conduzione dei terreni;
- l'impianto ai sensi del D.Lgs 199/2021 è ubicato su aree non idonee perché interessate da UCP "Coni Visuali" (sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come individuati ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e).

Si ritiene che il *"Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza in immissione pari a 18,125 Mwp integrato con sistema di accumulo (BESS) da 6,43 MW da realizzarsi nei comuni di Ugento, Casarano, Taurisano, Ruffano"* come descritto negli elaborati progettuali, determini un'integrale e irreversibile compromissione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti la definitiva negazione dei valori paesaggistici ed è in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito delle Serre Salentine.

La Funzionaria EQ  
Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione  
Arch. Vincenzo LASORELLA